

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 495/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 109/2007 per quanto concerne la composizione dell'additivo per mangimi monensin sodico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo per mangimi in seguito a una richiesta del titolare dell'autorizzazione e a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «Autorità»).
- (2) L'impiego di monensin sodico, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e istomonostatici, è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi per polli da ingrasso e tacchini a seguito del regolamento (CE) n. 109/2007 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda di modifica dell'autorizzazione del monensin sodico per quanto concerne una composizione supplementare di tale additivo per mangimi. A sostegno della domanda sono stati presentati i pertinenti dati.

(4) Nel suo parere del 1º febbraio 2011 ⁽³⁾ l'Autorità ha concluso che l'utilizzazione di questa nuova formulazione dell'additivo per polli da ingrasso e tacchini non comporta ulteriori rischi per la salute animale e umana o l'ambiente, e che è efficace nel controllo della coccidiosi. Essa ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo contenuto nei mangimi presentata dal laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi, istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.

(6) Occorre modificare, di conseguenza, il regolamento (CE) n. 109/2007.

(7) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 109/2007 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ GU L 31 del 6.2.2007, pag. 6.⁽³⁾ EFSA Journal 2011; 9(2):2009.